

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.**

**Art. 34**

*(Unitarietà del sistema di finanza pubblica)*

**1.** Per garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e la semplificazione delle relazioni istituzionali e amministrativa di cui all'articolo 2, comma 4, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali:

- a)** assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale;
- b)** assicura la raccolta in via esclusiva e il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, con modalità che consentano l'acquisizione automatica dalle banche dati degli enti locali;
- c)** fornisce agli enti locali servizi e tecnologie;
- d)** predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni.

(1)

**2.** La Regione e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza.

**3.**

( ABROGATO )

(2)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

**2** Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere

dall'1/1/2021.